



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Roma, 01 Ottobre 2021
Sett.Medico/Prot. 2173

A tutte le ASA
della F.I.P.M.

e p.c. Al Medico Federale
Dr. Federico Morelli

Oggetto: Protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID19 nella pratica del Pentathlon Moderno

Con la presente si informa che il Consiglio Federale della FIPM, con deliberazione n. 290 del 28 settembre 2021, ha approvato la nuova stesura del protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID19 nella pratica del Pentathlon Moderno che entrerà in vigore immediatamente.

Si allega pertanto il protocollo in oggetto, volendo rimarcare in particolar modo che i partecipanti alle gare indette sotto l'egida della FIPM dovranno presentare il Green Pass per poter accedere agli impianti, alle seguenti condizioni:

Per gli impianti al chiuso:

- 1) Il Green Pass è obbligatorio al compimento dei 12 anni;
- 2) Per i minori di 12 anni è sufficiente la sola autodichiarazione firmata dai genitori;
- 3) In mancanza del Green Pass è obbligatorio presentare l'esito di un tampone rapito effettuato entro e non oltre le 48 ore dall'inizio della gara;
- 4) Non è ammessa la presenza di pubblico.

Per gli impianti all'aperto:

- 5) Il Green Pass è obbligatorio al compimento dei 12 anni;
- 6) Per i minori di 12 anni è sufficiente la sola autodichiarazione firmata dai genitori;
- 7) In mancanza del Green Pass è obbligatorio presentare l'esito di un tampone rapito effettuato entro e non oltre le 48 ore dall'inizio della gara;
- 8) E' ammessa la presenza di pubblico, mantenendo le distanze previste dalla normativa vigente, nonché tutti i protocolli di sicurezza.

Si invitano pertanto le Società in indirizzo a divulgare ai propri tesserati quanto riportato in oggetto.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo de' Liguori Carino



**DELIBERA DEL
CONSIGLIO FEDERALE NR. 290
DEL 28 SETTEMBRE 2021**

**PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLA PRATICA DEL
PENTATHLON MODERNO**

in applicazione del D.L. 52 del 22 Aprile 2021 e 105 del 23 Luglio 2021 e delle Linee-Guida del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06 Agosto 2021 e precedenti normative

Rev. 3.0 del 31 Agosto 2021

INTRODUZIONE

Il D.L. 52 del 22 Aprile 2021 e soprattutto il D.L. 105 del 23 Luglio 2021, con l'introduzione del cosiddetto "Green Pass", hanno modificato numerose norme determinando importanti ripercussioni sul piano operativo per il mondo dello sport. Il 06 Agosto 2021 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conseguentemente provveduto ad aggiornare le "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere".

Sulla base dei documenti citati si è pertanto reso necessario procedere alla presente revisione del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nella pratica del Pentathlon moderno a cui tutti i tesserati della FIPM devono attenersi rigorosamente, recependo le nuove disposizioni emanate.

Nella presente revisione verranno riportate esclusivamente le modifiche alla precedente versione del Protocollo della FIPM alla quale si rimanda per tutto quanto non specificatamente indicato, unitamente ai citati D.L. e alle Linee Guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che costituiscono i testi di riferimento).

GREEN PASS

L'art. 3, comma 1 del D.L. 105 del 23 Luglio 2021, introduce l'art. 9 bis al D.L. 52 del 22 Aprile 2021, convertito con modificazioni nella Legge n.87 del 17 Giugno 2021, e dispone che dal 6 agosto 2021 l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, in zona bianca e limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato ***"esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19"*** (c.d. ***Green Pass***). Tale norma si estende anche alle zone gialle, arancioni e rosse laddove i servizi e le attività siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone.

Poiché la norma fa genericamente riferimento alle "attività al chiuso", ovvero non specifica il tipo di attività che si intende svolgere, devono intendersi assoggettati all'obbligo non solo gli atleti ma chiunque intenda entrare a qualsiasi titolo nei locali indicati (es. allenatori, accompagnatori, responsabili della segreteria, addetti alla sanificazione e pulizia, ecc.). La norma non si applica ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

L'art. 9 del D.L. 52 del 22 Aprile 2021 sancisce inoltre che ***“le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:***

- ***avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo prescritto;***
- ***avvenuta guarigione da COVID-19, attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi Sanitari Regionali, da un medico di Medicina Generale o da un Pediatra di libera scelta, con contestuale cessazione dell'isolamento;***
- ***effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2”*** nelle 48 ore precedenti.

La norma, al fine del rilascio della certificazione verde COVID-19 e quindi per l'ingresso nei locali al chiuso, prevede esplicitamente un tampone molecolare o antigenico negativo: restano pertanto esclusi il tampone salivare e i test sierologici che non possono essere considerati validi per acquisire il Green Pass.

Il tampone, affinché sia valido ai fini della normativa richiamata, deve essere effettuato presso una struttura sanitaria abilitata a rilasciare la Certificazione Verde COVID-19, con precisa richiesta di rilascio del Green Pass da parte dell'interessato. Si ribadisce che la validità di tale indagine diagnostica, sulla base della normativa vigente, è di 48 ore pertanto ne consegue che un atleta, un operatore sportivo o chiunque a qualsiasi titolo dovesse entrare ripetutamente in un sito sportivo al chiuso essendo sprovvisto di idonea vaccinazione sarà obbligato ad eseguire un tampone antigenico rapido o molecolare ogni 2 giorni. All'aperto, in assenza di specifiche norme legislative, è necessario eseguire un tampone ogni 14 giorni per gli atleti che frequentano regolarmente il medesimo sito sportivo mentre in occasione di collegiali federali, campus di allenamento, ecc. è obbligatorio eseguire un tampone massimo 72 ore prima del concentramento e ogni 72 ore per tutta la durata dell'impegno se vengono svolte esclusivamente attività all'aperto. Nel caso in cui invece vengano svolte anche attività sportive al chiuso (scherma, nuoto), servizio di ristorazione e pernottamento, entrambi i limiti temporali vengono ridotti a 48 ore come disposto dai D.L. richiamati.

Il successivo DPCM 17 Giugno 2021, all'Allegato B, definisce la ***decorrenza e la validità della Certificazione verde COVID-19*** in relazione al fatto che il ciclo vaccinale sia completo o meno. In particolare vengono distinte le seguenti condizioni:

- se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede una sola somministrazione la Certificazione viene rilasciata dopo 15 giorni dalla data di somministrazione e la sua validità è per 270 giorni dalla data di somministrazione;
- se il numero di dose indicato è pari a 2 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni la Certificazione viene rilasciata appena acquisiti i dati della somministrazione nella PN-DGC e la sua validità è per 270 giorni dalla data di ultima somministrazione;
- se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni la Certificazione viene rilasciata dopo 15 giorni dalla data di somministrazione e la sua validità è per il numero di giorni, dalla data di somministrazione, previsti per l'intervallo tra prima e seconda dose come indicato nella tabella 1 dell'allegato B in relazione al tipo di vaccino somministrato;
- se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni, ma la persona ha avuto una pregressa infezione COVID-19 tra 90 e 180 giorni prima della data della somministrazione, la Certificazione viene rilasciata appena acquisiti i dati della somministrazione nella PN-DGC e la sua validità è per 270 giorni dalla data di somministrazione.

Pertanto la Certificazione verde viene rilasciata dopo 15 giorni dalla prima somministrazione del vaccino (salvo il caso in cui la persona abbia avuto una pregressa infezione da COVID-19), con scadenza variabile a seconda dei casi, oppure appena acquisiti i dati nella Piattaforma nazionale DGC dopo la seconda somministrazione.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Per il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, comma 10 del D.L. 52 del 22 Aprile 2021) gli incaricati dovranno utilizzare esclusivamente la app nazionale "**VerificaC19**", installata su un dispositivo mobile. Si tratta di un'applicazione governativa, gratuita, realizzata nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy, che consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore e senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Gli incaricati alla verifica, previa identificazione della persona con un documento di identità, dovranno effettuare il controllo della validità della Certificazione verde tramite la app dedicata. Tale controllo dovrà obbligatoriamente essere eseguito sia al primo accesso all'impianto sportivo al chiuso che ad ogni successivo accesso al fine di appurare la persistenza della validità della Certificazione verde, ovvero la sua cessazione per una delle cause previste (scadenza naturale, subentrata infezione da COVID-19, mancata somministrazione della seconda dose, ecc.). La app infatti è collegata alla Piattaforma Nazionale DGC che è costantemente aggiornata consentendo in tal modo di verificare la cessazione della validità della certificazione.

La Certificazione verde viene rilasciata dalle Autorità sanitarie mentre gli incaricati alla verifica hanno esclusivamente un ruolo di controllo, pertanto il mancato riconoscimento della validità del Green Pass dovrà essere risolto dalla persona interessata tramite le autorità competenti e non gli potrà essere concessa alcuna deroga per l'ingresso nei locali al chiuso.

L'art. 3, comma 4 del DL n.105 del 23 Luglio 2021 precisa che sono ***i titolari o i gestori dei servizi e delle attività (o i loro delegati) ad essere tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni*** di cui al comma 1 (possessione del Green Pass). Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 Giugno 2021, gli eventuali ***"delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica"***, ovvero in forma scritta e dettagliata.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, il Ministero della salute ha sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), è un obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva che dovrà adottare una serie di azioni per integrare il DVR e

prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dalla FIPM.

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive.

I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

- individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;
- individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica (via aerea e per contatto);
- individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
- individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

I rischi secondari (ovvero quelli derivanti da nuova organizzazione del lavoro/attività sportiva, riduzione e maggiore distanziamento degli operatori sportivi, l'effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell'evento infortunistico e di attuazione dell'azione di soccorso, la ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di operatori, il

pericolo di lavoro/attività sportiva in solitudine) saranno tenuti nella dovuta considerazione nella definizione della nuova organizzazione dell'attività sportiva all'interno del sito.

Si possono prevedere le seguenti fasi:

- analisi dell'organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
- individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con lavoro agile, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
- individuazione dei percorsi degli operatori sportivi, nonché di eventuali accompagnatori;
- classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
- analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
- individuazione del personale che opera all'esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
- verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
- analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi dei rischi secondari;
- cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:

- su unico turno di attività/espletamento;
- su più turni di attività /espletamento;
- con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- con modalità di svolgimento particolari.

Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo, accesso ai

locali/spazi di pratica motoria/sportiva, accesso alle aree comuni e agli altri luoghi, accesso ai servizi igienici.

Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il **numero massimo di persone** che possono essere contemporaneamente presenti all'interno della struttura viene calcolato dividendo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura per 12 m² (a persona). Nel computo delle presenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.

E' obbligatorio il **tracciamento dell'accesso alle strutture** da parte di coloro che partecipano a qualsiasi titolo alle attività sportive o comunque vi accedono, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno, infatti, di regolamentare meglio l'accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, di contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplets.

Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di **capienza inferiore a 50 persone** in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l'obbligo, anche ai fine del tracciamento, di prenotazione della lezione in anticipo e registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc.

E' fatto obbligo di stampare ed affiggere all'ingresso dell'impianto sportivo la scheda predisposta dal Dipartimento per lo Sport denominata "Lo sport continua in sicurezza" (Allegato 1) e di rendere disponibile il materiale informativo predisposto dalle competenti

autorità. I gestori sono parimenti tenuti ad affiggere all'ingresso dell'impianto sportivo un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestra, sale comuni, piscina, spogliatoi, ecc.

L'uso delle docce è consentito nelle zone bianche, salvo diverse esplicite disposizioni normative locali di ordine più restrittivo, ma sarà necessario organizzare gli spazi nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina. Sarà inoltre necessario evitare l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc.... che al bisogno dovranno essere portati da casa. Visto l'elevato rischio di diffusione dei droplets in tali ambienti si sottolinea ulteriormente l'importanza del ricambio d'aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.

Tutti gli atleti sono tenuti a riporre tutti i propri effetti personali all'interno della propria borsa. E' vietato lo scambio di materiale tecnico personale, bottigliette di acqua e l'uso promiscuo degli armadietti.

Si rammenta, infine, l'obbligo di informazione dell'operatore sportivo in particolare riguardo a:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
- l'obbligo di sottoscrivere, al primo accesso al sito sportivo, l'autodichiarazione (Allegato 2) e il consenso informato (Allegato 3);
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti successivamente alla sottoscrizione dell'autodichiarazione, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il gestore del sito sportivo dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità ai sensi della normativa vigente.

PRESENZA DEL PUBBLICO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Il D.L. 105 del 23 Luglio 2021 stabilisce che in zona bianca e in zona gialla la partecipazione del pubblico sia alle competizioni di livello agonistico riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali ovvero da organismi sportivi internazionali che agli eventi e alle competizioni sportive diverse da quelli sopra richiamati, anche all'aperto, è consentita esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre l'accesso è consentito esclusivamente ***ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.***

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni su indicate gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

INDICAZIONI OPERATIVE

ATTIVITÀ ALL'APERTO (LASER RUN, EQUITAZIONE)

- Anche all'aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1,5 metri tra gli operatori sportivi (atleti, allenatori, preparatori e altro personale di supporto o persone presenti);
- nei campi di equitazione possono essere presenti al massimo un binomio e un allenatore ogni 100 m²;
- gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, devono sempre indossare la mascherina;
- ogni atleta deve utilizzare il proprio materiale personale (pistola, bersaglio, cap, speroni, guanti, ecc.);

- durante la corsa è consigliato un distanziamento tra gli atleti non inferiore a 10 metri evitando la posizione in scia;
- nel caso fosse necessario ridurre la distanza tra allenatore e atleta, comunque non inferiore a 1,5 metri, e fatte salve situazioni di emergenza, è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di entrambi;
- nel tiro, effettuato all'aperto, deve essere mantenuto un distanziamento tra le postazioni non inferiore a 3 metri; in alternativa può essere ridotto, non inferiore a 1,5 metri, in presenza di adeguati separatori tra le postazioni o con l'uso della mascherina;
- al termine dell'attività sportiva è necessario indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.
- anche nell'attività sportive in spazi all'aperto si applicano le disposizioni generali del presente Protocollo sia per quanto riguarda la regolamentazione degli accessi che in relazione all'utilizzo degli spazi comuni al chiuso (spogliatoi, zone ristoro, aree di transito, ecc.) ove l'accesso verrà consentito esclusivamente se in possesso di Green Pass.

ATTIVITÀ IN PISCINA

- L'accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19;
- il numero massimo di atleti che possono essere contemporaneamente in acqua viene calcolata dividendo i metri quadrati della piscina per 7 m² (a persona);
- il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto;
- al fine di garantire un livello di protezione dall'infezione è necessario assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/l; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 mg/ l; pH 6.5 -7.5. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore;

- le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso;
- è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1,5 metri;
- nelle fasi di preparazione tutti devono indossare la mascherina;
- ogni atleta deve utilizzare il proprio materiale personale (cuffia, occhialetti, ecc.);
- l'allenatore deve sempre indossare la mascherina; nel caso fosse necessario ridurre la distanza tra allenatore e atleta, comunque non inferiore a 1,5 metri, e fatte salve situazioni di emergenza, è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di entrambi;
- è necessario stilare un piano che disciplina l'accesso e l'uscita dall'impianto, per evitare affollamenti mediante diversificazione dei percorsi e degli orari di atleti, tecnici, fornitori terzi. Nel caso in cui siano previsti più allenamenti successivi o se più gruppi di allenamento usano contemporaneamente la piscina, gli orari di allenamento devono essere coordinati in modo da evitare assembramenti ed incroci ad inizio o fine allenamento.

ATTIVITÀ IN SALA SCHERMA

- L'accesso nella sala scherma è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19;
- il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno della struttura viene calcolato dividendo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura per 12 m² (a persona); nel computo delle presenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento;
- è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1,5 metri;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica; al termine di ogni assolto, appena rimossa la maschera, deve essere indossata la mascherina;
- ogni atleta deve utilizzare il proprio materiale personale (maschera, guanti, armi, ecc.);

- durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 metri;
- durante le lezioni e gli assalti la distanza interpersonale può essere ridotta per il tempo strettamente necessario, evitando comunque qualsiasi contatto fisico diretto;
- se l'attività di gambe scherma è svolta in pedana, ogni atleta deve avere a disposizione una pedana; se le pedane fossero ad una distanza inferiore a 2 metri tra loro, ogni l'atleta deve utilizzare solo mezza pedana in modo sfalsato rispetto all'atleta che si trova sulla pedana adiacente
- l'allenatore deve indossare sempre la mascherina; nel caso fosse necessario ridurre la distanza tra allenatore e atleta, comunque non inferiore a 1,5 metri, e fatte salve situazioni di emergenza, è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di entrambi
- è necessario stilare un piano che disciplina l'accesso e l'uscita dall'impianto, per evitare affollamenti mediante diversificazione dei percorsi e degli orari di atleti, tecnici, fornitori terzi. Nel caso in cui siano previsti più allenamenti successivi o se più gruppi di allenamento usano contemporaneamente la sala scherma, gli orari di allenamento devono essere coordinati in modo da evitare assembramenti ed incroci ad inizio o fine allenamento. Deve inoltre essere prevista una pausa di 10 minuti tra i diversi gruppi per consentire che il cambio degli atleti avvenga senza alcun pericolo.

NOTE CONCLUSIVE

Restano validi tutti i mezzi di prevenzione e controllo già elencati nelle precedenti versioni del presente Protocollo (controllo della temperatura corporea, percorsi di ingresso e uscita differenti, disponibilità di gel disinfettante, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale, norme igieniche personali, sanificazione ed aereazione dei luoghi, gestione dell'operatore sportivo sintomatico o positivo, ecc.) e tutto quanto non specificatamente richiamato e modificato in questo documento.

La presente versione del Protocollo FIPM è stata redatta sulla base della normativa vigente e delle Linee guida del Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso di variazioni parziali delle stesse, legate all'andamento della curva epidemica dell'infezione da COVID-19, queste si intendono direttamente acquisite dal presente Protocollo senza necessità di ulteriori revisioni.

Allegato 1 – NORME PER LA PRATICA SPORTIVA IN SICUREZZA



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

Lo Sport continua in sicurezza

All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:



RILEVAZIONE DELLA
TEMPERATURA
ALL'INGRESSO DEL SITO



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE
MANI, ANCHE ATTRAVERSO
APPOSITI DISPENSER DI GEL
DISINFETTANTE



OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA
MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI
DEL SITO SE NON SI STA
EFFETTUANDO ATTIVITÀ FISICA



MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA DI
1 MT IN CASO DI ASSENZA DI
ATTIVITÀ FISICA



BERE SEMPRE DA BICCHIERI
MONOUSO O DA BOTTIGLIE
PERSONALI



NON TOCCARSI MAI OCCHI,
NASO E BOCCA CON LE
MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN
UN FAZZOLETTO EVITANDO IL
CONTATTO DELLE MANI CON
LE SECREZIONI RESPIRATORIE;
SE NON SI HA A DISPOSIZIONE
UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE
NELLA PIEGA INTERNA DEL
GOMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI
CONDIVISI CON ALTRI GLI
INDUMENTI INDOSSATI PER
L'ATTIVITÀ FISICA. RIPORLI IN
ZAINI O BORSE PERSONALI E,
UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA,
LAVARLI SEPARATAMENTE
DAGLI ALTRI INDUMENTI




MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA
ADEGUATA ALL'INTENSITÀ
DELL'ESERCIZIO, COMUNQUE
NON INFERIORE A 2 MT



GETTARE SUBITO IN APPOSITI
CONTENITORI I FAZZOLETTINI
DI CARTA O ALTRI MATERIALI
USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:

METTERE A DISPOSIZIONE UN
"SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO
AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI"
(ES. FAZZOLETTI MONOUSO,
MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIVI
(SMARTPHONE, TABLET, ECC.)
E DI ATTREZZI
TRA OPERATORI SPORTIVI E
PERSONE PRESENTI NEL SITO

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI
PERSONALI (BORRACCE, ECC.) E
L'ATTREZZATURA UTILIZZATA
DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA



ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE
ALL'ATTIVITÀ CHE SI ANDRÀ A SVOLGERE
O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI
PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE,
MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA
DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOCCARE OGGETTI
E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.



Spesionalmente per lo sport



FMSI



ITALIA
SPORT
& SALUTE



Comitato Olimpico Nazionale Italiano

sport.governo.it

Scarica l'App

immuni

Allegato 2 – AUTODICHIARAZIONE

Io sottoscritto _____

Nato a _____ (_____) il ___/___/___

Residente a _____ (_____) in Via _____

Documento _____ N° _____ Rilasciato da _____ il ___/___/___

ATTESTA

- di non avere una infezione da COVID-19 accertata o sospetta in atto, ovvero essere guarito da una pregressa infezione da COVID-19 (tampone negativo) il _____;
- di non avere avuto nelle ultime 2 settimane sintomi riferibili all'infezione da COVID-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5°C, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia, ovvero di aver avuto i suddetti sintomi ma aver eseguito un tampone risultato negativo il _____;
- di non aver avuto nelle ultime 2 settimane contatti a rischio con persone che sono risultate affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.)
- di essere stato sottoposto ad un provvedimento di isolamento/quarantena terminato il _____ (referto ASL)

Data: ___/___/___

Firma _____

In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del predetto Regolamento.

La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento d'identità.

Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al Medico Sociale ed a sospendere immediatamente l'attività

Allegato 3 – CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto _____

Nato a _____ (_____) il ___/___/___

Residente a _____ (_____) in Via _____

Documento _____ N° _____ Rilasciato da _____ il ___/___/___

SONO CONSAPEVOLE CHE

- la diffusione del Coronavirus COVID-19 è ancora in corso e che è stato dichiarato uno stato di pandemia mondiale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
- le attuali conoscenze scientifiche sul SARS-CoV-2 sono ancora incomplete
- la diffusione del virus avviene per via aerea con le goccioline del respiro (*droplets*) e per contatto da persona a persona e che il virus è dotato di elevata contagiosità, di conseguenza le Autorità sanitarie italiane raccomandano di mantenere il distanziamento sociale
- data la natura del virus, esiste un rischio di infezione da COVID-19 che potrei contrarre a seguito della frequentazione di ambienti chiusi (es. palestra) e aperti (campi sportivi) in presenza di altre persone
- i test attualmente disponibili per COVID-19 in alcuni casi potrebbero non rilevare il virus e che talvolta le infezioni hanno un decorso completamente asintomatico pertanto alcune persone che potrei frequentare potrebbero essere contagiose senza esserne a conoscenza
- che la FIPM ha predisposto un Protocollo atto a ridurre il rischio di contagio sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, delle linee guida e delle disposizioni delle Autorità competenti ma che potrei comunque contrarre l'infezione da COVID-19
- se dovessi essere contagiato dal COVID-19 potrei essere sottoposto ad una quarantena, ad un autoisolamento, a test aggiuntivi o a ricovero in ospedale

Consapevole di tutto quanto su esposto decido volontariamente ed in piena autonomia di entrare nella palestra/palazzetto/sito sportivo _____ sito a _____ in via _____ al solo scopo di riprendere l'attività sportiva attenendomi scrupolosamente a quanto disposto dalle Autorità competenti e dalla FIPM.

Data: ___/___/___

Firma _____

In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori